

Istituto Tecnico Commerciale e Geometri Statale *L. Einaudi*



Amministrativo per ragionieri – Liceo tecnico a indirizzo amministrativo –
Ragionieri Programmatori Mercurio - Periti aziendali Erica – Geometri –
Geometri Progetto Cinque – Liceo tecnico a indirizzo Geometri –
Corsi serali Progetto Sirio: Amministrativo e Geometri

Prot. n.
CIRC. n. 4/doc.

Chiari, 12 settembre 2006

A tutti i docenti

e p.c. Al personale ATA preposto

Atti

OGGETTO: *Sostituzione dei docenti assenti: permessi brevi e ore eccedenti*

In sede di contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2005/06 sono stati definiti accordi utili ad affrontare con maggiore efficacia il problema della sostituzione dei docenti assenti; in particolare si è provveduto sia a riorganizzare i criteri d'impiego delle risorse professionali di caso in caso disponibili, sia a garantire un adeguato incremento numerico delle medesime.

Considerato che sino a sottoscrizione di ulteriori accordi sindacali interni mantengono efficacia, come è ovvio, quelli vigenti, si ritiene opportuno richiamare di seguito i passaggi del testo della *Contrattazione docenti*, sottoscritto il 10.12.2005, relativi al recupero dei permessi orari e alla prestazione di ore eccedenti, accompagnati dalle opportune indicazioni operative.

Permessi brevi (art. 4, c. 17). *Le ore di permesso sono recuperate con le modalità e nei tempi previsti dalle norme; più precisamente: il docente indica il/i giorno/i della settimana e la/e fascia/e oraria/e in cui è disposto a effettuare recupero; quando si verifica una delle esigenze di servizio previste dal CCNL, art. 16, c. 3, il DS, per il tramite del personale amministrativo preposto, comunica per iscritto all'interessato giorno e ora in cui è chiamato a prestare recupero; tale comunicazione interviene con il massimo anticipo possibile, e comunque almeno il giorno prima di quello per cui va disposto il recupero medesimo; se l'interessato ha impedimenti motivati, è prevista la possibilità che il recupero sia prorogato fino a successivo manifestarsi di analoga esigenza di servizio. Il recupero delle ore fruite sotto forma di permesso breve, in ogni caso, va effettuato entro i termini improrogabili previsti dal CCNL, art. 16, c. 3, ovvero entro due mesi.*

Ore eccedenti (art. 4, c. 9 e 11). *Dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo il DS chiede ai docenti di esprimere la propria disponibilità a effettuare sostituzioni a pagamento di colleghi assenti, indicando giorni e fasce orarie cui tale disponibilità è riferita (...) Il ricorso a supplenze mediante ore eccedenti (...) è disposto dal DS in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno e compatibilmente con la disponibilità specifica di spesa, oggetto di costante monitoraggio.*

In sede di prima applicazione sono comunque escluse le supplenze retribuite assegnate a docenti che non siano né della stessa classe né della stessa materia per le quali si deve disporre la sostituzione.

In data 14.03.06 le parti hanno concordato di lasciar cadere tale vincolo, con le seguenti motivazioni:

Considerati gli esiti positivi della prima applicazione nell'istituto, ma anche l'esiguo numero di docenti che si sono resi disponibili, si concorda di estendere la possibilità di assegnare ore eccedenti a docenti di classe e materia diversa, a condizione che la sostituzione sia giudicata necessaria sulla base di considerazioni legate alla collocazione oraria e alla classe interessata (verbale n. 7-2005/06).

Considerato che fin da subito si registra forte difficoltà a provvedere alla sostituzione dei colleghi assenti, acquisito il parere favorevole della RSU d'Istituto, si è stabilito di utilizzare lo strumento delle ore eccedenti anche nella fase di vigenza dell'orario provvisorio.

Tutti i docenti interessati sono dunque invitati a dichiarare la propria disponibilità a prestare ore eccedenti retribuite, utilizzando il modulo allegato alla presente, che va riconsegnato debitamente compilato in segreteria al più presto, non prima, comunque, di aver preso visione della versione dell'orario provvisorio che entrerà in vigore a partire dal 18 settembre. Tali docenti saranno naturalmente chiamati ad aggiornare il quadro delle rispettive disponibilità subito dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo.

Sul verso della presente si riportano informazioni relative all'istituto delle ore eccedenti.

ORE ECCEDENTI

Riferimenti: [ccnl 24.07.2003, art. 75](#); [ccnl 24.07.2003, art. 28](#); [L 27.12.2002, n. 289](#); [L 28.12.2001, n. 448](#); [ccnl 15.03.2001](#); [cci 31.08.1999](#); [ccnl 26.05.1999](#); [ccnl 04.08.1995, art. 70](#); [dpr 23.08.1988, n. 399, art. 3](#); [dpr 10.04.1987, n. 209, art. 6](#); [dpr 31.05.1974, n. 417, art. 88](#);

In via generale, sono da considerare ore eccedenti quelle prestate nelle scuole (inizialmente quelle scuole secondarie inferiori e superiori, ora anche nella scuola elementare e materna) oltre l'orario d'obbligo, ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento, di cui all'art. 86, ccnl 24.07.2003 (...)

È importante ricordare che l'articolo 28 del ccnl 24.07.2003 prevede che presso l'ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del ccnl (24.07.2003), un'apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del ccnl per procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia. La necessità è dovuta principalmente a due fattori. Da una parte con il ccnl per il quadriennio 2002/2005 la IIS è stata conglobata nello stipendio tabellare (art. 76, c. 3); dall'altra parte il compenso per ore eccedenti è calcolato nei modi più diversi, sia in riferimento alla voce stipendio tabellare (in godimento, iniziale del livello di appartenenza o forfetario) sia per quanto concerne la IIS, talvolta inclusa nel calcolo e talvolta esclusa. Alla data attuale, dopo alcuni incontri, la trattativa non è conclusa; si auspica che la sequenza contrattuale sia sottoscritta in tempo utile per l'anno scolastico 2005/2006.

Le ore eccedenti sono tuttora disciplinate dall'art. 70 del ccnl 04.08.1995, non disapplicato o modificato dall'ultimo ccnl 24.07.2003: i criteri per i conteggi e gli importi dei compensi variano in rapporto alla tipologia delle ore eccedenti da retribuire.

In via generale, a queste particolari ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417: ogni ora eccedente effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. Il parametro è determinato dal fatto che 18 ore settimanali per 52 settimane all'anno sono pari a 936 ore annuali e perciò a 78 ore mensili (...)

Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti in ogni ordine e grado

La possibilità di "supplire" il personale assente con colleghi è progressivamente aumentata nel tempo, senza dover ricorrere a nuove nomine di supplenti. Partita come eventualità concessa solamente alle scuole medie e superiori, è stata estesa anche alle materne ed elementari. Pertanto, nelle scuole d'ogni ordine e grado è praticabile la sostituzione d'insegnanti assenti con colleghi, impegnati oltre l'orario d'obbligo. L'orario d'obbligo si deve riferire a quello specifico e diversificato, in rapporto ai vari ordini scolastici (materna, elementare e secondaria).

L'art. 22, comma 6, della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) prevede che le scuole (eccetto le materne ed elementari) possano provvedere alla sostituzione di docenti assenti con proprio personale docente a disposizione, fino ad un massimo di quindici giorni.

Il comma 1 dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) si pone in linea di continuità con le scelte operate dalla finanziaria per il 2002. Se da una parte stabilisce che tutte le cattedre devono essere costituite in modo da raggiungere una consistenza oraria effettiva di 18 ore settimanali, dall'altra parte conferma l'applicabilità del già citato art. 22 della legge 28.12.2001, n. 448. Nella quotidianità scolastica c'è qualche problema di applicazione poiché, con tutte le cattedre a 18 ore, c'è poca disponibilità di personale per la sostituzione dei docenti assenti.

La corresponsione del compenso per le ore eccedenti qui descritte comunque non compete al docente con nomina a tempo indeterminato nella scuola secondaria totalmente o parzialmente a disposizione fino alle 18 ore.

Particolare attenzione deve essere posta nella liquidazione di questi compensi al personale docente con contratto a tempo determinato, in servizio presso una scuola secondaria, con orario settimanale di cattedra inferiore alle 18 ore. Per tale personale bisogna calcolare l'orario medio, al fine di verificare l'effettivo superamento dell'orario obbligatorio d'insegnamento, rapportato al periodo di nomina. Il trattamento economico fino alle 18 ore settimanali è riferito allo stipendio tabellare e alla IIS, mentre le eventuali ore in eccedenza le 18, sono compensate come per tutto il restante personale (...)

Nella scuola media e superiore, il compenso è pari ad 1/65 (1/78 aumentato del 20%) della retribuzione mensile iniziale del livello d'appartenenza, comprendente anche l'IIS (euro 23,24 orarie per ex VII livello; euro 21,41 orarie per ex VI livello).

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
(prof. Giovanni Spinelli)